



COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

BANDO CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA (L.R. 1/2016 ART. N. 19 E L. 431/1998, ART. 11) - ANNO 2025 PER GLI AFFITTI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2024

ART. 1 - FINALITÀ E RISORSE

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un sostegno ai conduttori meno abbienti nel pagamento dei canoni di locazione per immobili ad uso abitativo, al netto degli oneri accessori.

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui alla Legge Regionale 1/2016, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della Legge 431/1998.

Il Comune di Bordano non concorre con stanziamenti propri ad incrementare il fondo di cui sopra.

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi in oggetto, i conduttori di immobile con destinazione d'uso residenziale, adibito a prima casa, con contratto di locazione stipulato in forma scritta e regolarmente registrato, relativo ad un alloggio di proprietà pubblica o privata corrispondente alla residenza anagrafica con dimora abituale del beneficiario per l'anno 2024, posto sul territorio regionale e non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal c.3 art.2 L. 431/1998, né di edilizia sovvenzionata di cui all'art.16 L.R. 1/2016 il cui canone è già determinato in misura agevolata.

I contratti di locazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2, comma 1, della L. 431/1998;
- b. contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2, commi 3 e 5, della L. 431/1998;
- c. contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della L. 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

NON è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado.

I contributi di cui al presente bando possono essere richiesti se sussistono i seguenti **requisiti soggettivi** (art. 6 del DPR 66/2020Pres.):

- 1) Essere anagraficamente residente nel territorio regionale da almeno due anni continuativi ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - cittadini italiani
 - cittadini di uno Stato dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 06/02/2007 n. 30
 - stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007 n. 3
 - stranieri di cui all'art.41 del D.Lgs. 25/07/1998 n.286

Si precisa che al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;

- 2) essere maggiorenne e titolare o contitolare del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa. In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso in osservanza dell'articolo 4, comma 1 del DPR 66/2020Pres.
- 3) avere la residenza nel Comune di Bordano;
- 4) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente per l'anno 2024, posto sul territorio regionale e non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 né di edilizia sovvenzionata (ATER);
- 5) di aver sostenuto direttamente la spesa relativa al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2024 che deve essere rimasta effettivamente a carico del richiedente;
- 6) non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, nonché di non aver usufruito, in osservanza dell'art. 10, comma 2, della Legge 431/1998, delle detrazioni fiscali, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale di cui all'art.16 del D.P.R. 22/12/1986, N.917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo.
- 7) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - a) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
 - b) delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - c) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - d) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti e affini entro il secondo grado;
 - e) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- 8) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

I requisiti di cui ai punti 6) e 7) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende quello definito dall'art.3 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159. I componenti del nucleo familiare anagrafico devono essere i medesimi che risultano nell'attestazione I.S.E.E. ; diversamente tale attestazione dovrà essere aggiornata alla situazione anagrafica esistente alla data di presentazione della domanda.

TUTTI I REQUISITI E LE CONDIZIONI DEVONO SUSSISTERE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Requisiti reddituali

- A) Avere un nucleo familiare con un **ISE** (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni) non superiore ad Euro. 30.000,00;
- B) Avere un nucleo familiare con un **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a Euro **15.688,40** - da elevare del 20% (euro 18.826,08) per i nuclei composti da 1 componente - e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore ISEE non inferiore al 14% (Fascia A);

ovvero

Avere un nucleo familiare con un **ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a Euro **20.000,00** - da elevare del 20% (euro 24.000,00) per i nuclei composti da 1 componente - e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore ISEE non inferiore al 24% (Fascia B);

- C) L'incidenza del canone di locazione 2024 sul valore ISEE del nucleo deve rispettare pertanto i seguenti parametri:

Fascia	ISE	ISEE (indicatore situazione economica equivalente) - ferme restando le precisazioni di cui al punto 5) per i nuclei con unico componente -	Incidenza canone annuo sul valore ISEE
A	fino a € 30.000,00	fino a € 15.688,40	non inferiore al 14%
B	fino a € 30.000,00	fino a € 20.000,00	non inferiore al 24%

- D) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, il contributo da assegnare verrà incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25%.

ART. 3 - NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA

Il contributo è incrementato, in modo graduale in relazione alla gravità delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica del proprio nucleo familiare, evidenziate nel modulo di domanda, fino ad un massimo del 25%, come segue:

- presenza di una situazione di debolezza sociale: incremento del 10%
- presenza di due situazioni di debolezza sociale: incremento del 15%
- presenza di tre situazioni di debolezza sociale: incremento del 20%
- presenza di quattro o più situazioni di debolezza sociale: incremento del 25%

Per condizioni di debolezza sociale o economica, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione (DPR 66/2020/Pres.), si intendono:

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

ART. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata in rapporto all'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sulla base della situazione ISEE come fissato dalle disposizioni regionali. Per il presente Bando le due soglie sono le seguenti:

1. per i nuclei familiari fascia A, con un ISEE inferiore o uguale ad € 15.688,40 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore ISEE fino ad un importo massimo di Euro 3.110,00;
2. per i nuclei familiari fascia B, con un ISEE inferiore o uguale ad Euro 20.000,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore ISEE fino ad un importo massimo di Euro 2.330,00;

3. per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore ISEE è elevato del 20%;
4. Se il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata nei punti 1) e 2) del presente articolo ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo;
5. Per i richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno una delle situazioni di debolezza individuate all'art. 3 è previsto un incremento del contributo fino ad un massimo del 25%;
6. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto al punto 5, **NON** potrà **in nessun caso** superare l'importo di **Euro 3.110,00** per i richiedenti di cui al punto 1) e l'importo di **Euro 2.330,00**, per i richiedenti di cui al punto 2 e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) pagato nell'anno 2024 o inferiore a Euro 30,00;
7. In caso di periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
8. L'erogazione delle sovvenzioni in oggetto è subordinata alla concessione e all'erogazione a favore di questo Comune dei fondi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
9. **Il Comune riserva preventivamente una quota degli stanziamenti regionali non inferiore al 5% da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che, alla data della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni**, come stabilito dall'articolo 24 comma 3 della legge regionale n. 22 del 10 dicembre 2021.

Entro il 31.05.2025 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse a contributo unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Qualora il contributo assegnato dalla Regione risultasse quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari la domanda sarà archiviata.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando, contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679, deve essere redatta su apposito modulo da ritirarsi presso gli Uffici di questo Comune o scaricabile dal sito internet www.comune.bordano.ud.it

Le domande devono essere consegnate al Comune di Bordano ENTRO LE ORE 13.00 DEL 15.04.2025 con le seguenti modalità: di persona a mano, ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata ovvero a mezzo raccomandata AR (fa fede la data di spedizione riportata nel timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine).

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata nel Comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione. L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
2. Fotocopia del contratto di locazione ad uso abitativo in corso di validità nel 2024 riportante gli estremi della registrazione;
3. Fotocopia delle ricevute di pagamento, anche bancarie, dei canoni corrisposti nell'anno 2024; in caso di impossibilità a presentarle il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il proprietario dell'alloggio dichiara l'importo del canone di locazione da lui ricevuto per l'anno 2024;

4. copia dell'imposta di registro prevista per il rinnovo del contratto riferito al 2024 (Mod. F23 o simile) o fotocopia dell'eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca, se non già indicato nel contratto;
5. Fotocopia del certificato rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari attestante lo stato di disabilità ai sensi della legge n. 104/92;
6. Fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un Ente pubblico o da una organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
7. copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile;
8. Se stranieri di uno stato non aderente all'Unione Europea: fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore all'anno;
9. Nel caso di permesso scaduto il cittadino dovrà presentare fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
10. Fotocopia attestazione ISEE in corso di validità rilasciato secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05.12.2013 N. 159;
11. Ogni altro eventuale documento per casi particolari.

Si ricorda che spetta all'Amministrazione Comunale procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali. La revoca potrà intervenire anche nel caso in cui il richiedente non presenti entro i termini la documentazione richiesta, qualora la stessa non risulti consultabile presso altre Pubbliche Amministrazioni. Il Comune di Bordano si riserva la facoltà di modificare i contenuti del presente bando qualora la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intervenga con modifiche del Regolamento di esecuzione.

ART. 6 - ESCLUSIONI

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
- b) non rispetti i requisiti di titolarità del contratto di locazione specificati nel presente bando;
- c) non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente bando;
- d) abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- e) abbia presentato domanda oltre il termine o in luogo diverso rispetto a quelli previsti dal bando.

Il Comune in sede di istruttoria potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione di domande incomplete e potrà ordinare esibizioni documentali.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia e in particolare all'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), alla L.R. 7 marzo 2003 n.6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 149 del 27.05.2005 e successive modifiche ed integrazioni, all'art.19 della L.R. 19 febbraio 2016 n.1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) e relativo Regolamento esecutivo approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.510 del 03.04.2020, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 066/Pres. del 15.04.2020 e pubblicato nel BUR n.18 in data 29.04.2020 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento Europeo UE 2016/679.

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente procedimento, il titolare del Trattamento è il Comune di Bordano; il Responsabile della Protezione dei dati è la GA Service del dott. Gilberto Ambotta – pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it. Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal procedimento diretto alla concessione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. a ed e) del Reg. UE n. 679/2016. I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presentazione della domanda è obbligatorio ai fini delle valutazioni necessarie all'eventuale concessione dei contributi di cui sopra. Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i suoi sostituti, quale persona autorizzata dal titolare del trattamento, gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all'espletamento delle attività connesse al procedimento e eventuali responsabili esterni del trattamento nominati dal titolare. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati. I dati personali conferiti saranno conservati finché non più necessari ai fini della presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai soggetti autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento l'accesso al trattamento dei propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).